

MUNICIPALITÀ II
AVVOCATA MONTECALVARIO SAN GIUSEPPE PORTO MERCATO PENDINO
Direzione Municipalità

ORDINANZA n° 76 del 24/09/2024

Oggetto: Istituzione, per il giorno 26 settembre 2024, dalle ore 7:00 e fino a cessate esigenze, di un particolare dispositivo temporaneo di traffico per l'inibizione veicolare dell'intera piazza Montecalvario, per permettere lo svolgimento delle celebrazioni delle feste patronali di Maria SS della Mercede a Montecalvario.

IL COORDINATORE DELLE ATTIVITA' TECNICHE
con delega di funzioni dirigenziali di cui alla disposizione dirigenziale n. 28 del 06/05/2024

Premesso che :

- con nota PG/2024/668957 del 29/07/2024, la Presidenza della II Municipalità, ha convocato una conferenza di servizi per l'organizzazione relativa allo svolgimento delle celebrazioni delle feste patronali di Maria SS della Mercede a Montecalvario;

Considerato che :

- in data 01/08/2024 si è tenuta, presso la Presidenza della II Municipalità, una conferenza di servizi alla presenza di rappresentanti della II Municipalità, del Servizio Polizia Locale U.O. Avvocata e degli organizzatori della manifestazione, ad esito della quale, con verbale trasmesso con nota PG/2024/681330 del 01/08/2024, il Presidente della Municipalità 2, ha richiesto, per la buona riuscita dell'evento religioso, la predisposizione di apposita ordinanza di chiusura al traffico veicolare dell'intera piazza Montecalvario, dalle ore 7:00 e fino a cessate esigenze, del giorno 26 settembre 2024;
- nell'ambito della conferenza dei servizi tenutasi presso la sede della II Municipalità, il Servizio Polizia Locale – U.O. Avvocata ha espresso, per quanto di propria competenza, parere favorevole alla realizzazione dell'evento;

Ritenuto che:

- per permettere la regolarità delle celebrazioni delle feste patronali di Maria SS della Mercede a Montecalvario, occorre che venga istituita una particolare disciplina del traffico, così come riportata nella parte dispositiva del presente atto;

Attestato che :

- Il presente provvedimento non contiene dati personali;
- Il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e pertanto non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune di Napoli;

Letti:

- il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo codice della strada;
- il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

ORDINA

Istituire, per il giorno 25 settembre 2024, dalle ore 20:00 e fino a cessate esigenze:

- **il divieto di sosta e di fermata H24, in Piazza Montecalvario e vico I Montecalvario, ambo i lati, con rimozione coatta, ad esclusione dei posti H riservati in vico I Montecalvario;**

Istituire, per il giorno 26 settembre 2024, dalle ore 7:00 e fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare, ad esclusione dei mezzi di emergenza, di soccorso e dei diretti ai passi carrai esistenti:

- in vico I Montecalvario, nel tratto compreso tra piazza Montecalvario fino a via Concezione a Montecalvario;

- in vico II Montecalvario, nel tratto compreso tra piazza Montecalvario fino all'intersezione con vico Teatro Nuovo;
- in via Montecalvario, nel tratto compreso tra piazza Montecalvario fino all'intersezione con vico Lungo S. Matteo;
- in vico Due Porte a Toledo, nel tratto compreso tra piazza Montecalvario fino all'intersezione con vico Lungo S. Matteo;
- in vico Lungo Montecalvario, nel tratto compreso tra piazza Montecalvario fino all'intersezione con vico Teatro Nuovo.

Tutti i dispositivi di regolamentazione della circolazione in contrasto con la presente, sono da ritenersi temporaneamente sospesi per il periodo di vigenza del presente atto.

La relativa segnaletica e quant'altro necessario ai fini della sicurezza della circolazione veicolare e pedonale sarà apposta a cura del Responsabile Tecnico della manifestazione e secondo le disposizioni impartite dagli organi del Servizio Autonomo Polizia Locale. È fatto obbligo allo stesso Responsabile Tecnico dell'evento di informare la cittadinanza, mediante apposizione di cartellonistica, dell'attuazione del provvedimento viabilistico, con almeno 48 ore di anticipo rispetto all'inizio della manifestazione.

E' demandato al Servizio Polizia Locale Unità Operativa competente per territorio di provvedere al controllo ed alla disciplina del traffico nell'orario previsto per la manifestazione.

Per particolari esigenze di Ordine Pubblico, il Servizio di Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro tipo di provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale ed, eventualmente, potrà adottare tutti gli accorgimenti qualora se ne presentasse l'esigenza.

La circolazione veicolare sarà in ogni caso garantita dalla viabilità circostante.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma all'art.3 comma 4 della legge 241/1990 avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S, D.Lgs 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art.74 del Regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92.

Il presente provvedimento è emanato ai soli fini viabilistici e non costituisce titolo abilitativo per lo svolgimento della manifestazione.

Sottoscritta digitalmente da
Il Coordinatore delle A.T.
funz. E.Q. ing. Benedetto De Vivo

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

